




---

**CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO**  
**Il sessione 2023**  
**ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE**

**9-13 novembre 2023**

---

Relatore: Ing. Nicoletta Fasanino



**ORDINE**  
DEGLI **INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**

**SETTORE CIVILE E AMBIENTALE** - Sala "L. De Angelis"

Moderatore *Alessandro Pone, Consigliere Ordine Ingegneri Salerno*

***Edilizia e Urbanistica: Titoli abilitativi e Regime autorizzatorio***

*Carla Eboli – Commissione Urbanistica Ordine Ingegneri Salerno*

***Normativa Tecnica per le Costruzioni e Procedure autorizzative per gli interventi strutturali***

*Mario Ricciardi – Coordinatore Commissione Strutture Ordine Ingegneri Salerno*

***La difesa idrogeologica del territorio: Regime vincolistico***

*Gabriele Petroccelli – Coordinatore Consigliere Ordine Ingegneri Salerno*

***Procedure di valutazione ambientale: Regime vincolistico***


*Nicoletta Fasanino – Commissione Ambiente Ordine Ingegneri Salerno*



# Le autorizzazioni

---

Profilo Edilizio  
Urbanistico



Procedure per gli  
interventi strutturali



“Svincoli” e nulla osta  
ambientali



## 12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (\*)

### che l'intervento

- 12.1  **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 12.2  **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 12.2.1  **si allega** la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

### e che l'intervento

- 12.3  **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 12.4  costituisce una **variante riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot  in data
- 12.5  **prevede opere in zona sismica da denunciare** ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e
- 12.5.1  **si allega** la documentazione relativa alla **denuncia dei lavori in zona sismica**
- 12.6  **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n.380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 12.6.1  **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**

## DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)

## DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

### TUTELA STORICO-AMBIENTALE

#### 13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica<sup>4</sup>

che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

13.1  **non ricade** in zona sottoposta a tutela

13.2  **ricade** in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4

13.3  **ricade** in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e  $\neq$

13.3.1  **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017

13.3.1.1  **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

13.3.2  **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

13.3.2.1  **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

- 14.1  non è sottoposto a tutela
- 14.2  è sottoposto a tutela
  - 14.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

15) Bene in area protetta (\*)

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

- 15.1  non ricade in area tutelata
- 15.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici
- 15.3  è sottoposto alle relative disposizioni
  - 15.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (\*)

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

- 16.1  non è sottoposta a tutela
- 16.2  è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923
- 16.3  è sottoposta a tutela ed idrogeologico ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923
  - 16.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

**17) Bene sottoposto a vincolo idraulico (\*)**

**he, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento**

17.1  **non è sottoposta a tutela**

17.2  **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904

17.2.1  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

**18) Zona di conservazione "Natura 2000" (\*)**

**che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/200) l' intervento**

18.1  **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2  **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2.1  **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

**19) Fascia di rispetto cimiteriale (\*)**

**che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)**

19.1  **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2  **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3  **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito**

19.3.1  **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

**20) Aree a rischio di incidente rilevante (\*)**

**che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):**

- 20.1  **nel comune non è presente** un'attività a rischio d'incidente rilevante
- 20.2  **nel comune è presente** un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale
  - 20.2.1  **l'intervento non ricade nell'area di danno**
  - 20.2.2  **l'intervento ricade in area di danno**
    - 20.2.3.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
- 20.3  **nel comune è presente un'attività** a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale
  - 20.3.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

**21) Altri vincoli di tutela ecologica (\*)**

**che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**

- 21.1  **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
- 21.2  Altro (specificare) \_\_\_\_\_


**In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli**

- 21.2.1  **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 21.2.2  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

VINCOLI			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata - Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica	13)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017) - Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	14)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	15)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	16)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	17)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	18)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	19)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	20)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni	-	Ove prevista




# Le autorizzazioni ambientali: quali?





# TUTELA PAESAGGISTICA



Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un'area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l'autorizzazione paesaggistica.


L'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell'autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell'intervento.

Dal 2010 alcuni interventi, definiti "di lieve entità", sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

*(art. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004)*



# TUTELA PAESAGGISTICA




Secondo l'art. 142 (del decreto legislativo sopra citato) le aree tutelate per legge sono:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (articoli 3 e 4 del dlgs 34/2018);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal dpr 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.



# TUTELA PAESAGGISTICA




Secondo l'art. 142 (del decreto legislativo sopra citato) le aree tutelate per legge sono:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (articoli 3 e 4 del dlgs 34/2018);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal dpr 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.



# TUTELA PAESAGGISTICA




## COME VERIFICARE I VINCOLI?

- Consultare gli strumenti urbanistici del Comune in cui si trova l'area di interesse: questi documenti includono il Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e altre regolamentazioni locali. Gli strumenti urbanistici identificano le zone soggette a vincolo paesaggistico e forniscono dettagli sulle restrizioni e le norme specifiche per ciascuna area;
- Contattare la Soprintendenza competente per la regione in cui si trova l'area: è l'ente responsabile della tutela del paesaggio e sarà in grado di fornire informazioni precise sui vincoli in vigore. Potete richiedere un incontro o inviare una richiesta scritta contenente i dettagli del vostro progetto;
- Ricerca online: alcuni comuni e regioni mettono a disposizione del pubblico banche dati o mappe interattive che consentono di verificare i vincoli in modo autonomo. Questi strumenti possono fornire una panoramica generale, ma è comunque consigliabile confermare i dati con la Soprintendenza ed i Piani Regionali.



Ricerca indirizzo



Cartografia


Livelli

- Aree protette e Natura 2000
- Rete Natura 2000
  - Carta habitat Natura 2000
  - Ambiti territoriali legati al c
- Siti Natura 2000
  - SIC/ZSC e ZPS regionali
    - SIC/ZSC
    - SIC/ZSC-ZPS
    - ZPS
  - SIC e ZSC - fuori regione
  - ZPS - fuori regione
- Aree protette
  - Parchi e Riserve - limiti
    - Parco nazionale
    - Parco interregionale
    - Parco regionale
    - Riserva regionale
    - Riserva statale
  - Parchi e Riserve - zone
- Paesaggi protetti
- Aree riequilibrio ecologico
  - Reticolo Idrografico





Trova luogo o indirizzo



**Layer e legenda**

- Tavola 1.8.5
- PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
  - Zona A - Area di Riserva Integrale
  - Zona B - Area di Riserva Controllata
  - Zona C - Area di Riserva Generale
  - Riserva Marina Nazionale
- PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
  - Zona A - Area di Riserva Integrale
  - Zona B - Area di Riserva Controllata
  - Zona C - Area di Riserva Generale
- PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO
  - Zona A - Area di Riserva Integrale
  - Zona B - Area di Riserva Controllata
  - Zona C - Area di Riserva Generale

288895 6km



## REGIONE CAMPANIA

### PARCO REGIONALE "FIUME SARNO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)  
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO  
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

### 3. ZONIZZAZIONE

#### 3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al precedente punto 2).

#### **E' vietata:**

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

**E' vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

**E' consentito** l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

**E' consentito** il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

Sono consentiti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia ed alla manutenzione del territorio.


TIPO DI  
INTERVENTO

TIPO DI  
VINCOLO

ITER  
AUTORIZZATIVO



INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI



PARCO REGIONALE





# TUTELA PAESAGGISTICA



## **Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**

L'autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.



# TUTELA PAESAGGISTICA

## **Autorizzazione paesaggistica semplificata:**

Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», **gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 139 del 2010.**

Il richiedente presenta all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione l'apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01.

Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata per via telematica. Se per l'intervento da autorizzare si fa riferimento allo sportello unico per le autorità produttive, si potrà presentare la domanda a quest'ultimo.

L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione procede all'esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l'amministrazione procede entro 30 giorni all'invio della documentazione alla Soprintendenza.

Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all'amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all'interessato.

Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all'amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l'esito della richiesta. Se ne ha competenza, l'amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio.

L'autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi al procedimento, la legge prevede misure sostitutive (art. 4 del DPR 139/10).



# TUTELA PAESAGGISTICA

## **Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”:**

Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L'amministrazione competente esamina l'istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all'amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.

In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede in conformità.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il diniego all'autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).



# TUTELA PAESAGGISTICA



## **Deroga per opere pubbliche regionali e locali o di pubblica utilità**

Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal titolo VI delle norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.

Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.



AREA PROTETTA L. 394/91



# AREA PROTETTA L. 381/91

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette (pdf, 2.719 MB), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

- **Parchi Nazionali**

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

- **Parchi naturali regionali e interregionali**

I Parchi naturali regionali e interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- **Riserve naturali**

Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

- **Zone umide di interesse internazionale**

Le Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

- **Altre aree naturali protette**

Le Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.


- **Aree di reperimento terrestri e marine**

Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.



# AREA PROTETTA L. 381/91

	SUPERFICI TOTALI		
	A TERRA ha	A MARE ha	A COSTA km
PARCHI NAZIONALI	1.465.681	71.812	
AREE MARINE PROTETTE		222.423	652
RISERVE NATURALI STATALI	122.776		
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI		2.557.477	6
PARCHI NATURALI REGIONALI	1.294.656		
RISERVE NATURALI REGIONALI	230.240	1.284	
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI	50.238	18	0






# AREA PROTETTA L. 381/91

	SUPERFICI TOTALI		
	A TERRA ha	A MARE ha	A COSTA km
PARCHI NAZIONALI	1.465.681	71.812	
AREE MARINE PROTETTE		222.423	652
RISERVE NATURALI STATALI	122.776		
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI		2.557.477	6
PARCHI NATURALI REGIONALI	1.294.656		
RISERVE NATURALI REGIONALI	230.240	1.284	
ALTRE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI	50.238	18	0



Circa il 10% del territorio italiano






# AREA PROTETTA L. 381/91

Con riferimento alle forme di protezione che discendono da normative comunitarie o da designazioni internazionali:

- **2.286** Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con una superficie di 4.521.100 ha;
- **594** Zone di Protezione Speciale (ZPS) con una superficie di 4.382.700 ha, sovrapposti tra loro e ampiamente sovrapposti alle aree protette (*The Natura 2000 Barometer*, EU DG ENV B2, December 2008);
- **8** Riserve della Biosfera (UNESCO): Miramare, Circeo, Collemeluccio-Montedimezzo, Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro, Cilento e Vallo di Diano, Valle del Ticino, Arcipelago Toscano e Selva Pisana);
- **44** Siti del Patrimonio Mondiale (UNESCO), tutti designati nella categoria *cultural site* tranne due designati come *natural site* (Isole Eolie, 2000 e Dolomiti Bellunesi, 2009);
- **51** Siti Ramsar (60.052 ha);
- **63** Riserve Biogenetiche;
- **6** Aree specialmente protette di importanza mediterranea.




**Articolo 6.3 –**

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

**VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**Livello I: screening** – verifica su un piano/progetto/intervento possa avere *incidenze significative* sul sito/i Natura 2000.

**Livello II: valutazione appropriata** – valutazione del livello di significatività delle incidenze, mediante opportuna valutazione tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito.



**Conclusione procedura art. 6.3 – parere di Valutazione di Incidenza**

**Parere Positivo** – la proposta non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000

**Parere Negativo** – non è possibile escludere che la proposta pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000

Verificata l'assenza di soluzioni alternative

**Articolo 6.4**

Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.


Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE

**Livello III: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza significativa** - Valutazione della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) e, nel caso, delle opportune Misure di Compensazione.

**Conclusione procedura di deroga art. 6.4**

**Esito negativo** - Non esistono IROPI e/o non esistono Misure di Compensazione in grado di bilanciare l'incidenza negativa generata sul sito nell'ottica della coerenza della rete Natura 2000 – il P/P/P/I/A non può essere autorizzato

**Esito positivo** - Esistono effettivi IROPI e le Misure di Compensazione individuate permettono di garantire la coerenza della rete Natura 2000 – il P/P/P/I/A può essere autorizzato



# Tutela della risorsa idrica: i PTA

Rappresentano, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva europea 2000/60 CE (Direttiva Quadro sulle Acque), gli strumenti regionali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche.



# Tutela della risorsa idrica: i PTA

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO

- Presenza di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.
- Volume annuo da scaricare;
- Tipologia del ricettore;
- Descrizione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, lo schema di funzionamento dell'impianto di depurazione, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o

<sup>48</sup> Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

48

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

treatmento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, una verifica analitica dell'efficienza depurativa dell'impianto, la presenza/assenza di *by-pass* nei sistemi di depurazione;

- Descrizione dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, lo schema di funzionamento, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue, una verifica analitica dell'efficienza depurativa, la presenza/assenza di *by-pass*;
  - conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, ecc.);
- Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo





# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
- **Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.**
- *(comma 3 art. 4 D.Lgs. 152/2006)*



# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE dei PROGETTI

- La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
- A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).
- *(comma 4 lett. b) art. 4 D.Lgs. 152/2006)*



# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE dei PROGETTI

La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, **relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette** come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, **ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000**;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

*(art. 7 D.Lgs. 152/2006)*



# PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

*(art. 27 bis D.Lgs. 152/2006)*



# AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

*(comma 4 lett. c) art. 4 D.Lgs. 152/2006)*

A photograph showing a person's hands holding a heart-shaped piece of vibrant green moss against the rough, brown bark of a tree trunk. The background is a soft-focus forest with sunlight filtering through the trees, creating a bokeh effect. The text "GRAZIE PER L'ATTENZIONE" is overlaid in white, italicized font on the moss.

*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

ING. NICOLETTA FASANINO  
n.fasanino@gmail.com